

mento di Santo Stefano dagli scrutatori Marrè e Solari; e quanto a quelli del mandamento di Cicagna dal presidente e dagli scrutatori Leverone e Zoppiano;

« 2° Che nessun estraneo si è introdotto nella sala durante le operazioni, meno il serviente comunale per rimettere uno stampato all'ufficio. Locchè però è affermato soltanto dal presidente e dagli scrutatori Leverone e Zoppiano, mentre gli scrutatori Marrè e Solari dichiarano di non poter ciò affermare, non avendo conoscenza personale degli elettori del mandamento di Cicagna e credere che non possa affermarsi dai loro colleghi, attesa la folla di 61 elettori;

« 3° Che l'appello fu fatto sopra liste generali estratte dalle particolari dei comuni che si uniscono al verbale contrassegnate dall'ufficio. »

Ho già avuto l'onore di dire che tali liste sebbene annunciate non sono unite al verbale.

« 4° Che sta la differenza di nome per due elettori Tassi, e Peirano tra la lista di Santo Stefano e detta lista generale, i quali due elettori però non furono veduti nella sala, con che lo scrutatore Solari intende però che non sia escluso che possano esservi stati benchè da lui non veduti, mentre d'altra parte il presidente e gli scrutatori Leverone e Zoppiano affermano avere lo stesso signor Solari affermato in occasione degli appelli che detti elettori erano assenti;

« 5° Che l'elettore Bartolomeo Demartini fu Francesco, portato con nomi identici, e per quanto consta personalmente al presidente, e agli scrutatori Zoppiano e Leverone, individuo unico portato sulle due liste di Lorica e Favale non comparve ad alcuna delle votazioni;

« 6° Che l'elettore Andrea Cuneo apparentemente è cieco, e fece scrivere il suo voto dal notaio Agostino Stanchi;

« 7° Che il serviente comunale abbandonò la porta della sala per recare degli stampati una volta, e l'altra per dar avviso all'esterno che stava per cominciare il secondo appello, dietro ordine datogli dal presidente. »

Le proteste inizialmente fatte contro le decisioni dell'ufficio principale intorno alle schede dubbie, e l'elezione del signor Moia, dagli elettori Tosi e Solari, veggonsi riprodotte in appositi memoriali rassegnati alla Camera; uno ha la data di Cicagna 14 dicembre, ed è sottoscritto da venti di quegli elettori i quali domandano che la Camera medesima dichiari nulle per difetto di sufficiente indicazione le due schede dall'ufficio principale attribuite al signor Moia, e che all'opposto, riconosciute valide a favore del conte Enrico Martini quelle che l'ufficio medesimo annullava come non abbastanza indicative di sua persona, dichiarò lui deputato di Cicagna, al desiderio della maggioranza degli elettori. Queste sono testualmente le ragioni alle quali i petenti in questa parte si appoggiano.

Eguale domanda fu rassegnata e sottoscritta da dieci elettori del mandamento di Santo Stefano d'Aveto, i quali chiedono essi pure che la Camera annulli le due schede attribuite al Moia, e ritenga come date al Martini le tre annullate dall'ufficio elettorale, e quindi proclami questo come deputato di Cicagna, accennando al tempo stesso a raggiri che diconsi usati a favore del Moia, i quali potranno risultare mediante inchiesta. Perfine l'elettore Solari con rassegnanza da lui solo segnata riguarda come nulla l'elezione del signor Moia per le suesprese mancanze di ritualità dalla legge richieste, e per gli altri motivi che mediante inchiesta risulteranno. In totale adunque, gli elettori che impugnano l'elezione Moia, sarebbero 31.

A tali proteste a favore del Martini opposero una controprotesta sottoscritta da undici elettori, e fra questi da quat-

tro dei membri dell'ufficio principale, i quali chiedono che la Camera convalidi la fatta elezione del signor Moia, disattendendo le fatte opposizioni per i seguenti motivi:

1° Perchè un impedimento di parentela non contemplato dalla legge non vale a viziare la costituzione dell'ufficio definitivo;

2° Perchè se si vogliono nulli i due bollettini attribuiti al Moia, di cui è indicato chiaramente il nome e cognome, non può sostenersi la validità dei tre annullati in pregiudizio del conte Martini, perchè essi non presentano significato alcuno;

3° Perchè la legge elettorale non ha prescritto che la persona posta a custodia della porta del collegio sappia leggere e scrivere, bastando a riempirne lo scopo che quelli che vi si introducono siano elettori; e come tali potendo essere riconosciuti come di fatto lo furono nel caso concreto, così dall'uscire medesimo come dai membri dell'ufficio definitivo, all'affermatura della maggioranza dei quali nulla detrae la negativa dichiarazione della minoranza nel senso in cui fu ammessa nel processo verbale, non può dirsi che alcun estraneo al collegio si avvisi introdotto con violazione della legge;

4° Perchè essendosi alla porta principale appesa la lista degli elettori, e l'appello essendosi fatto sulla lista generale estratta dalle parziarie, nulla può sostanzialmente opporsi alla regolarità di tale operazione;

5° Perchè, anche ammesso che il nome d'uno degli elettori siccome possidente in due comuni fosse riportato in due liste diverse, cosicchè il numero totale di essi non di 89, come nel processo verbale, ma fosse di soli 88, come si pretende dai protestanti, non perciò potrebbe ritenersi eletto nel primo squittinio il conte Martini, che riportò voti 28, ovvio essendo che non raggiunse il terzo dei suffragi degli 88 votanti.

6° Perchè l'ufficio afferma nella sua maggioranza che in ogni caso questo elettore non intervenne ad alcuna votazione, come non v'intervennero i signori Rossi e Peirani il di cui nome di battesimo diversifica nelle due liste;

7° Che qualunque osservazione volesse trarsi dall'ammissione del cieco Andrea Cuneo alla votazione, essa cadrebbe a fronte della circostanza di fatto che tanto lui quanto il notaio Agostino Stanchi, del quale si prevalse per scrivere il proprio voto, avendo segnato la rappresentanza che impugna l'elezione del signor Moia, è evidente che nè l'uno, può aver suggerito, nè l'altro, tradendo la costui confidenza, può aver scritto il nome del Moia, del quale avversavano ed avversano la scelta.

Queste ragioni adottate nella controprotesta parvero all'ufficio talmente gravi che il medesimo fu unanime nel darmi l'incarico di proporre al vostro giudizio l'approvazione dell'elezione del signor Cristoforo Moia come deputato del collegio di Cicagna.

MICHELINI G. B. relatore. Come la Camera ha udito nella tornata di ieri, il collegio di Saint-Pierre d'Albigny avrebbe eletto a deputato l'avvocato Luigi Jacquemoud. Ma la questione cade sulla qualità dell'eletto, essendo egli rivestito della carica di uditore di guerra a Ciambèri.

L'ufficio il a cui appartengo ha opinato che sia questa carica vogliasi annoverare fra gli impieghi giudiziari, sia tra gli amministrativi, l'avvocato Luigi Jacquemoud è ineleggibile. Difatti se si annovera tra gli impieghi giudiziari, essa non è tale che attribuisca l'immovibilità, perchè gli uditori di guerra non esercitano le funzioni di veri giudici, ma bensì di istruttori.

Se poi gli uditori di guerra vogliansi collocare fra gli impiegati amministrativi, avendo essi per certo un grado infe-